

TI_GERICHTE 50.2000.1 vom 12. März 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-03-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_50.2000.1

FR: TI_GERICHTE 50.2000.1 du 12 mars 2001

IT: TI_GERICHTE 50.2000.1 del 12 marzo 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 3

Lespr, nonché 43 e 46 PAmM grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr. Il gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmM). 2. Nel giudizio impugnato il Tribunale di espropriazione ha riproposto la soluzione abbracciata nella propria decisione 19 febbraio 1986 in re E.B. c. CDABD siccome confermata dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza 16 giugno 1987 (= RDAT 1988 N. 67), partendo dal presupposto che il caso all'esame costituiva la continuazione della procedura di espropriazione formale iniziata il 30 settembre 1976 e che al momento determinante, ovvero il 1° maggio 1977, sulla porzione del fondo interessata dalle canalizzazioni non sussisteva un qualsivoglia vincolo pianificatorio che negasse al proprietario la facoltà di edificare. Circa la prima premessa, non v'è dubbio che una volta riconosciuta la ricevibilità delle pretese insinuate dall'espropriato il 27 maggio 1983 (per ragioni dedotte dal principio della buona fede perlomeno in base al dispositivo 3 della sentenza 13.2.1978 del Tribunale di espropriazione), la procedura in itinere non poteva che configurarsi alla stregua della mera prosecuzione o completazione della causa di espropriazione formale avviata dal consorzio nel 1976, con l'ulteriore conseguenza che in forza dell'art. 19 Lespr il dies aestimandi si trovava ancora a coincidere con il 1° maggio 1977, data dell'anticipata immissione in possesso. La tesi del nuovo procedimento autonomo affacciata dal ricorrente per rinvenire un'altra e più vantaggiosa data determinante non può essere accreditata, non solo perché trascurava di considerare che l'esproprio formale è avviato per legge dall'espropriante e non dall'espropriato, ma anche perché è mutuata da una lex specialis (LIE) applicabile soltanto alle installazioni per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica (cfr. art. 44 LIE) le cui norme in tema di espropriazione sono state peraltro abolite o modificate con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2000, della legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di approvazione dei piani. Riguardo alla seconda, gli atti di causa - segnatamente il documento pianificatorio (doc. 1.1) prodotto dal _____ in allegato alla risposta del 26 agosto 1983 - dimostrano che in realtà il PR di Bellinzona entrato in vigore il 18 maggio 1977 ha collocato la maggior parte della part. _____ in zona residenziale semi-estensiva, mentre la porzione settentrionale è stata inserita in una zona per attrezzature pubbliche, attraversata a sua volta in senso latitudinale dalle corsie della prospettata strada di circonvallazione cantonale _____ - _____ - _____. Dalle planimetrie agli atti si desume d'altronde che il ricorrente ha posato le sue canalizzazioni a fianco del tracciato della prevista strada espresso e quindi nel settore

edificabile del mapp. _____, ma immediatamente a ridosso della superficie inedificabile del medesimo: inedificabile siccome inclusa in zona AP a partire dal 18 maggio 1977 e certamente oggetto di blocco edilizio ex art. 25 bis LE 73 all'inizio dello stesso mese. A quest'ultimo proposito è appena il caso di rilevare che in sede espropriativa non si possono ignorare gli influssi, siano essi positivi o negativi, che un determinato assetto pianificatorio prossimo all'approvazione è in grado di esercitare sul fondo oggetto d'estimo (Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, N. 56 ss. e 78 ad art. 19 LFespr). Questo, in breve, per evidenziare come il Tribunale di espropriazione abbia fondato le proprie valutazioni su circostanze errate laddove ha ommesso completamente di considerare la presenza di un vincolo AP sulla parte settentrionale del mapp. _____, misura pianificatoria avente portata propria e limitativa del diritto di proprietà. 3. Il Tribunale di espropriazione ha ammesso in pratica che l'abbandono del progetto concernente la strada espresso aveva provocato una nuova situazione per gli espropriati, tale da giustificare l'inoltro di nuove pretese e l'assegnazione di una ulteriore indennità per minor valore del mappale. Questo perché con la cancellazione della strada il tracciato delle condotte era venuto a trovarsi una quarantina di metri più a S del necessario, invadendo pesantemente la parte settentrionale del fondo e condizionandone lo sfruttamento edilizio. Anche questa deduzione si avvera in casu errata poiché non tiene conto del dettaglio pianificatorio evocato in precedenza. In effetti, venuto meno il progetto della strada espresso, la porzione settentrionale del mapp. _____ è rimasta comunque inedificabile a cagione della sussistenza del vincolo AP, cosicché sotto questo profilo la situazione venutasi a creare nel 1983 era assolutamente identica a quella esistente nel 1977. Di riflesso, non v'era motivo alcuno per rimettere in discussione l'ammontare delle indennità accordate all'espropriato, né tanto meno per concederne altre, di maggior ampiezza e per altro titolo, con il pretesto di un danno non definibile con precisione al momento della prima decisione. Certo, è probabile che in assenza del progetto della strada espresso il fondo sarebbe stato incluso pressoché totalmente in zona residenziale, da un lato, e le canalizzazioni l'avrebbero toccato in modo più marginale, dall'altro. Questa ipotesi, per quanto plausibile, non consente tuttavia di approdare a conclusioni che consentano di tutelare il giudizio impugnato. Intanto non si può fare a meno di annotare che il vincolo AP è stato verosimilmente istituito per salvaguardare la riva del Ticino o in funzione della futura arteria cantonale, per cui il _____ è completamente estraneo a questa scelta pianificatoria e di certo non può esserne tenuto responsabile, né deve sopportarne le conseguenze. Eventuali pretese di indennità per titolo di espropriazione materiale andavano infatti insinuate nei confronti dell'autore della misura pianificatoria, il comune di _____ (RDAT II-1998 N. 34, 1990 N. 57), o all'occorrenza del suo beneficiario, lo Stato (art. 39 cpv. 2 Lespr), nell'ambito di una specifica causa che in ogni modo toccava all'espropriato promuovere. Quanto al percorso delle opere consortili, oggi come allora le due condotte risultano collocate lungo il margine superiore del settore edificabile del mapp. _____, immediatamente a ridosso della superficie colpita dal vincolo AP. Se l'attuale revisione di PR dovesse essere approvata così come adottata dal legislativo di _____, i manufatti sotterranei verranno a trovarsi addirittura nella cosiddetta zona golenale di tamponamento, ovvero in una zona di per sé inedificabile ma computabile negli indici (cfr. doc. 35). A fronte di simili emergenze, il calcolo dei "maggiori costi di costruzione" e di "condizionamento del progetto edilizio" sviluppato dalla prima istanza in funzione delle difficoltà di edificazione dell'area posta tra le condutture e il confine N della part. _____ (cfr. sentenza impugnata, p. 12) appare destituito di ogni fondamento, poiché - come più volte sottolineato - quel comparto era da

tempo inedificabile indipendentemente dagli interventi operati nelle immediate vicinanze dal consorzio. Posto che le condotte scorrono interrato lungo il filo settentrionale della porzione del fondo inclusa in zona residenziale e non ne compromettono quindi minimamente l'edificabilità, il proprietario della part. _____ non subisce pregiudizio diverso o maggiore rispetto a quello già preso in considerazione nel contesto della prima decisione (del 13 febbraio 1978) adottata dal Tribunale di espropriazione. Ne segue che primo giudice avrebbe dovuto respingere tutte le richieste che l'espropriato ha presentato il 27 maggio 1983. 4. Stante quanto precede il ricorso dev'essere accolto, con il conseguente annullamento del giudizio impugnato. La tassa di giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza del resistente, atteso che in questa sede sono applicabili, giusta il rinvio dato dagli art. 50 cpv. 3 e 70 Lespr, gli art. 28 e 31 PAmm (STF 9 giugno 1997 in re Sciorilli/Comune di _____). Per questi motivi, visti gli art. 26 Cost.; 5 LPT; 1, 9, 12, 19, 32, 39, 50, 70 Lespr; 18, 28, 31, 43, 46 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza la sentenza 2 dicembre 1999 (no. 189/76) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina è annullata; le pretese di indennità formulate da _____ con istanza 27 maggio 1983 sono respinte. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del resistente _____, con l'ulteriore obbligo di versare all'ente espropriante fr. 1'500.- a titolo di ripetibili. 3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.